

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI ARENZANO"

O.D.V. ARENZANO

PREMESSE:

- che l'Associazione "Volontari Protezione Civile, codice fiscale **95203270103**, è stata fondata in Arenzano in data 14/02/2018, quale libera Associazione di volontariato con il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale;
- che il relativo atto costitutivo, corredato dallo statuto, è stato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Genova - al n. 2053 serie 1T in data 19/02/2018;
- che la Regione Liguria, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 42/2012, con decreto dirigenziale n. 5808 datato 02/10/2019, ha iscritto l'Associazione nel registro regionale del Terzo Settore - Sezione delle organizzazioni di volontariato con il codice alfanumerico ODV- GE-069-2019;
- che, successivamente, con verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Volontari Protezione Civile Arenzano" in data 15/02/2019 l'assemblea straordinaria dei soci ha proceduto all'adeguamento dello statuto in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo n. 117/2017;
- che il suddetto statuto è stato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Genova - al n. 1653 serie 3 in data 15/03/2019;

- che la Regione Liguria con atto dirigenziale n. 3730/2022 in data 14/06/2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dell'articolo 31 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, ha iscritto l'Associazione "Volontari Protezione Civile Arenzano" ODV nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) - Sezione Organizzazione di volontariato - assegnando il **numero di Repertorio 34279;**

- che l'Assemblea, all'unanimità, intende procedere alla variazione della denominazione da "Associazione Volontari Protezione Civile Arenzano ODV" in **"Gruppo Volontari Arenzano ODV"** in quanto ritenuta necessaria dopo aver rilevato alcune criticità amministrative di identificazione dell'associazione connesse all'omonimia della denominazione con quella del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Arenzano;

- che l'Assemblea, all'unanimità, in data 25/01/2023 ha provveduto ad aggiornare lo statuto sociale dell'Associazione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 117/2017 procedendo, altresì, alla sua registrazione presso l'ufficio agenzia delle entrate UT Genova 2 in data 20/02/2023;

- che con nota prot. 2023 - 1098475 in data 31/07/2023 la Regione Liguria ha richiesto di procedere alla modifica dello statuto in relazione al "carattere vitalizio e al diritto di voto del socio onorario" di cui agli artt. 5 e 6 dello statuto;

- che l'Assemblea, all'unanimità, nella riunione tenutasi nel

giorno 23/08/2023 ha ritenuto di recepire il rilievo evidenziato dalla Regione Liguria procedendo, quindi, ad apportate le conseguenti modifiche.

Tutto ciò premesso si procede all'approvazione dello statuto nella seguente versione:

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. La nuova denominazione sociale dell'Associazione è variata in **Associazione "Gruppo Volontari Arenzano"** o sua abbreviazione **"GVA ODV"** che mantiene la stessa forma giuridica di associazione apartitica, aconfessionale, democratica, trasparente e senza fini di lucro finalizzata precipuamente alla solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazione di volontariato, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Arenzano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 ed in particolare:

- a) svolge attività di supporto al Gruppo Comunale di protezione civile;
- b) svolge attività per la tutela dell'ambiente, educative ed essenziali;
- c) effettua interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni della vita di persone ed animali, degli insediamenti abitativi e produttivi e dell'ambiente;
- d) si prefigge di costituire organo di collegamento fra i Soci e le Pubbliche Amministrazioni per ciò che concerne l'attività di Volontariato elencate nel presente Statuto.

In attuazione di quanto sopra esposto, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) salvaguardia della vita e soccorso delle persone in supporto al Gruppo Comunale di protezione civile;
- b) collaborare nella redazione, gestione, verifica dei piani di protezione civile;
- c) interventi sulla base di specifiche richieste da parte di enti e o istituzioni e o forze dell'ordine, interventi sulla

base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di supporto alla protezione civile in caso di emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con altre strutture della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario, ricerca dispersi mettendo a disposizione attrezzature e mezzi dell'associazione stessa. Quanto sopra esposto potrà essere attuato anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;

d) concorrere e collaborare nella eventuale sorveglianza e manutenzione delle opere propedeutiche alla mitigazione dei rischi in particolare dei rischi naturali;

e) attività di promozione della cultura di protezione civile atta all'accrescimento della resilienza incentivando la partecipazione dei cittadini, favorendo la formazione e lo sviluppo del volontariato;

f) attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, turistiche, sportive e culturali, ricreative, religiose e similari;

g) promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;

h) condivisione dei propri materiali, mezzi ed attrezzature

(acquisite tramite acquisto, donazione o comodato d'uso) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;

i) collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;

l) promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;

m) diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento e supporto delle varie istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in particolare con attività finalizzate al mondo della scuola, alla realizzazione di campi scuola di protezione civile per ragazzi, allo scopo di promuovere la cultura e la resilienza delle comunità;

n) promozione, organizzazione o collaborazione per esercitazioni ed altre attività addestrative e formative nell'ambito della protezione civile.

Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, garantisce a tutti i Soci aderenti, la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli. In tale ottica i Soci sono, ad ogni buon fine,

tutelati dall'Associazione attraverso apposita garanzia assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

2. L'utenza sociale dell'organizzazione è costituita da tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui al presente Statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà. Pertanto, le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - DESTINAZIONE PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che

indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'organizzazione di volontariato è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 che si riconoscono nello statuto dell'Associazione e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione che delibera in merito all'adesione alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti previsti dal Decreto n. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione dell'organo di amministrazione.

6. L'organo di amministrazione può deliberare il conferimento della nomina di Socio Onorario a personalità del mondo della cultura che si siano distinte, oltre che per i loro meriti professionali, anche per la sensibilità e collaborazione dimostrate nei confronti dell'organizzazione.

7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte in caso di persona fisica;
- esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI ADERENTI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. I soci onorari possono partecipare alle attività, hanno diritto di voto nelle assemblee generali dei soci ma non pagano le quote.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- c) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto previsto dagli organi sociali e, comunque, ai sensi di legge;
- e) recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al competente organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) rispettare le deliberazioni di tutti gli organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

e) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n.

117/2017.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI, GRATUITÀ E DURATA

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Eventuali Organi di controllo e di revisione (nominati solo al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da un numero minimo di associati,

pari a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) organizzazioni di volontariato, ed è l'organo sovrano. È presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o con altra applicazione informatica di messaggistica istantanea.

4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono

in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione, o anche attraverso mezzi multimediali. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

a) è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione della organizzazione;

b) è ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per

cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aderenti.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- fissa l'ammontare della quota associativa; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione di volontariato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere convocati esperti, in materie diversificate, con voto consultivo.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-

mail e WhatsApp con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

7. L'organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio annuale, e se previsto, il bilancio sociale, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide in merito alle attività diverse;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché alla gestione telematica del RUNTS.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.

2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di

amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di necessità di sostituzione temporanea del presidente tale incarico è attribuito al vicepresidente più anziano.

ART. 12 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario è eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. Il segretario è responsabile della stesura, distribuzione, custodia e conservazione dei Verbali delle Assemblee degli Associati e delle riunioni dell'organo di amministrazione ed in generale della documentazione della organizzazione da/per organismi esterni nonché del materiale sociale.

ART. 13 - IL TESORIERE

1. Il tesoriere è eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. Il tesoriere predispone il bilancio consuntivo e preventivo,

mantiene costantemente aggiornata la situazione di cassa (liquidità e conto corrente bancario o postale), effettua i pagamenti e rimborsa le spese sostenute assicurando che siano tutte regolarmente documentate ed in chiave con gli obbiettivi del bilancio di previsione approvato dall'assemblea. Il tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci, della documentazione contabile dell'organizzazione.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 15 - RISORSE

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 17/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato e della normativa vigente. 2. L'organizzazione si dota di apposito conto corrente bancario o postale stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'organizzazione.

ART. 16 - BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il

31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio d'esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.

117/2017, con specifico riferimento al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020 "Adozione della modulistica di bilancio degli enti del terzo settore".

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dopo l'approvazione in assemblea, l'organo di amministrazione procede, se del caso, agli adempimenti di deposito previsti dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi solo delle condizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 Decreto Legislativo n. 117/2017 ed in particolare: il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e

delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se previsto), e di eventuali altri organi sociali, nonché il registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 19 - RAPPORTI DI LAVORO

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 20 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Arenzano.

ART. 21 - STATUTO

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto al presente statuto, si fa

riferimento al Decreto Legislativo n. 117/2017 e alla disciplina vigente in materia.

2. L'aggiornamento dello statuto, conforme alla normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 117/2017, è stato approvato all'unanimità nell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione tenutasi in Arenzano in data 23/08/2023.

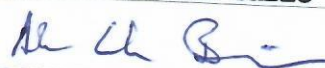
Il Presidente

Neviani Renzo



Il Segretario

Briasco Andrea Carlo



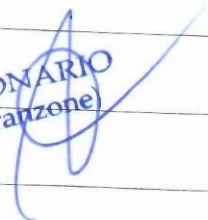
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

atto registrato il 28/8/2023 n° 798 Serie 3

col pagamento F di Euro FRENTE



IL FUNZIONARIO
(Marina Franzone)



3 798 28/08/2023

0,00
0,00
0,00

TLH23L000798000YG

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

ESENTE

TLH

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1